

TESTO SOSTITUTIVO

Proposta di legge:

Sostituzione dell'art. 25 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito della legge 23 febbraio 2016, n. 14 di riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015, si sono apportate una serie di modifiche alla l.r. 50/1995 (Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni).

Particolarmente, si è provveduto a modificare l'articolo 25 (Disposizioni finanziarie) della l.r. 50/1995, con la sostituzione dei commi 2, 3 e 4 che hanno limitato la ripartizione dei proventi del pagamento degli importi relativi all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai soli comuni e limitatamente a quelli ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza indicate dall'articolo 15 della legge, per la realizzazione di interventi per il raggiungimento delle finalità della legge, svolti direttamente o realizzati da soggetti privati senza scopo di lucro (anche in collaborazione coi comuni stessi). Modificate anche le modalità di individuazione delle risorse e dei soggetti destinatari delle stesse.

Già ad una prima valutazione sull'impatto della norma così rivista (che ha trovato applicazione con la Delibera n.1159 del 22 novembre 2016, di attuazione anche della Misura F.1.22 del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) per il 2016; e coi successivi decreti dirigenziali di assegnazione delle risorse n. 13722 del 19 dicembre 2016 e n. 1452 del 10 febbraio 2017) è emersa la necessità di una riformulazione della stessa, finalizzata a:

1. recuperare la possibilità dell'erogazione diretta dei contributi anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all'art. 8 della legge, stante le funzioni ad esse riconosciute dalla stessa legge;
2. estendere a tutto il territorio regionale l'ambito di realizzazione dei progetti sostenuti dai proventi del tesserino di abilitazione;
3. prevedere l'accesso alle risorse medesime attraverso un avviso pubblico;
4. perfezionare le modalità di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati, sempre nell'ottica di una relazione con la localizzazione territoriale dei cercatori abilitati e la capacità tecnico-professionale dimostrata nel tempo dai presentatori degli stessi, a garanzia dell'efficacia degli interventi ammessi a sostegno economico rispetto alle finalità della legge.

La modifica dell'art. 25 qui proposta risponde pertanto a tali esigenze, specificando inoltre che almeno il novanta per cento dei proventi dei tesserini venga destinato al sostegno dei progetti summenzionati.

La presente proposta di legge non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.